



Fossati Rag. Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Ai gentili Clienti

Loro sedi

LE NUOVE REGOLE IN TEMA DI COMPRO-ORO

Con il D.Lgs. 92/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, è stata data attuazione all'articolo 15, comma 2, lettera l), L. 170/2016, la c.d. Legge europea per il 2015, con cui veniva richiesta la regolamentazione di quella particolare attività che prende il nome di "compro oro".

Secondo le nuove norme (articolo 3, D.Lgs. 92/2017), l'attività di compro oro può essere esercitata esclusivamente dai soggetti che si iscrivono nel c.d. registro degli operatori compro oro, istituito presso l'Oam, l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-*undecies*, D.Lgs. 385/1993. L'iscrizione al suddetto registro è subordinata al possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127, R.D. 773/1931 e relative norme esecutive.

L'obbligo di iscrizione al registro tenuto presso l'Oam è diretto agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d'Italia, che svolgano o intendano svolgere l'attività di compro oro.

Iscrizione all'Oam

L'iscrizione al registro tenuto presso l'Oam presuppone l'invio, nel solo formato elettronico e utilizzando esclusivamente i canali telematici, di un'apposita istanza che deve contenere:

- nome, cognome e denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto;
- codice fiscale;
- indirizzo della sede legale e, ove diversa, della sede operativa dell'operatore compro oro;
- estremi della licenza per l'esercizio dell'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127, R.D. 773/1931;
- conto corrente dedicato, come previsto dal successivo articolo 5, comma 1, D.Lgs. 92/2017;
- copia dei documenti di identificazione dell'operatore che richiede l'iscrizione;
- l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza per l'esercizio dell'attività in materia di oggetti preziosi.

L'Oam, una volta verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l'iscrizione dell'operatore.

Obblighi del compro-oro

Anteriormente all'esecuzione dell'operazione, gli operatori compro oro sono tenuti a procedere con l'identificazione di ogni cliente, seguendo le modalità previste dal decreto antiriciclaggio.

I compro oro inoltre sono soggetti al limite di 500 euro nell'esecuzione di operazioni denaro contante, oltre tale cifra è previsto esclusivamente l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante.

Inoltre, è fatto compito agli operatori compro oro, in relazione a ogni singola operazione di compro oro effettuata, di predisporre una scheda, numerata progressivamente, contenente:

- a) l'indicazione dei dati identificativi del cliente, acquisiti ai sensi delle regole antiriciclaggio e degli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;
- b) la sintetica descrizione delle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualità;
- c) l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell'operazione e la valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche di cui alla lettera b), alla sua qualità e al suo stato;
- d) due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse;
- e) la data e l'ora dell'operazione;
- f) l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato;
- g) l'integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all'oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi:

di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto è stato ceduto
dell'operatore professionale cui l'oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione
delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto è stato ceduto

Al termine di ogni singola operazione eseguita, sarà rilasciata alla controparte cliente, da parte dell'operatore compro oro, una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite.

È fatto compito di conservazione, per un periodo temporale di 10 anni, dei dati acquisiti.

Nel caso di operazioni sospette, come definite dalla legge antiriciclaggio, è fatto onere al compro oro di comunicazione all'Uif.

Sanzioni

Per coloro che svolgono l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro, è prevista:

reclusione	da 6 mesi a 4 anni
multa	da 2.000 a 10.000 euro

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Fossati Massimiliano